

DOMANDA

di autorizzazione per esumazione straordinaria di salma estumulazione

(Artt. 83 a 89 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285)

AL COMUNE DI DECIMOMANNU

.....I..... sottoscritt.....
nat...il residente in
..... Nella qualità di (1)
del defunto
nato il e deceduto il

CHIEDE

di essere autorizzato a procedere alla estumulazione della salma del..... defunt...
esumazione e riduzione dei resti
stess..., dal loculo , n. fila Arcata n.
dalla tomba

braccio n. del cimitero di per il
seguente motivo;

Chiede, inoltre, l'usabilità del loculo n..... fila Cappella del
della tomba quadrato
cimitero di
nel quale intende ritumulare la suddetta salma o resti di salma.

Data

IL RICHIEDENTE

COMUNE DI DECIMOMANNU *** CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI**
TELEFONO 070/9667021 - 070/ 9667023 - 070/ 9667020

Prot. N.

Visto, si trasmette al Servizio di Igiene pubblica e del Territorio, Ufficio di polizia
mortuaria, della competente U.S.L., per il prescritto nulla osta (2) con riserva di accordi
per le operazioni di estumulazione della salma
esumazione e riduzione dei resti

Addi IL RESPONSABILE DEL V° SETTORE

UNITÀ SANITARIA LOCALE
SERVIZIO DI IGIENE PUBBLICA DEL TERRITORIO – UFFICIO DI POLIZIA MORTUARIA
Visto: Nulla osta

Addi

IL MEDICO ADDETTO

(1) Coniuge, padre, incaricato della famiglia, ecc.

(2) Per l'estumulazione dei feretri il medico dell'U.S.L. addetto al Servizio di Polizia mortuaria, dove constatare la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute (art. 88 del Reg.).

ART.47 – Concessioni cimiteriali.

La concessione è rilasciata dal Responsabile del Settore Tecnico, a richiesta di coloro che intendono far seppellire nel cimitero comunale la salma o i resti mortali unicamente di persone, ovunque decedute, anche non residenti nel Comune, purché il richiedente sia residente nel Comune e sia un familiare del defunto entro il terzo grado di parentela, oppure di persone aventi già diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero. La concessione è rilasciata di diritto ai nati nel Comune di Decimomannu. **L'Amministrazione comunale con atto della Giunta Comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n.5 loculi all'anno a vedovi/e o a persone singole che intendono prenotarlo e all'atto della richiesta abbiano compiuto 80 anni di età.** Il n° di loculi riservati per anno potrà essere modificato dalla Giunta Comunale a seconda della disponibilità dei loculi presenti. Nell'arco dell'anno solare, la concessione del loculo prenotato, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo.

ART.48 – Tipi e durata delle concessioni

Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti.

- a. aree per cappelle ed edicole (denominate anche tombe o cappelle di famiglia). La durata della concessione è fissata in anni 99 (novantanove);
- b. posti in terra per tombe individuali o doppie in muratura. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- c. colombari. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili.
- d. nicchie ossario individuali e collette cinerarie per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;
- e. collette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadaveri cremati. La durata delle concessioni è fissata la concessione in anni 50 (cinquanta) rinnovabili;

Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle di famiglia e nelle tombe individuali in muratura, sono le stesse previste per i colombari.

ART.49 – Pagamento della concessione – cauzione

Prima della stipula dell'atto concessorio deve versare:

- a. l'importo della concessione in conformità alla tariffa comunale vigente;
- b. l'importo delle spese e dei diritti contrattuali ove dovuti.

Il Comune richiederà il rimborso delle spese per eventuali danni arrecati alla proprietà comunale o privata.

Il canone di concessione è stabilito dal Responsabile del Settore Tecnico sulla base delle tariffe vigenti determinate con atto della Giunta Comunale.

ART 73 - Traslazione di salme

Le richieste di traslazione di salme saranno accolte nel rispetto alle norme che seguono:

1. E' consentita la traslazione di salme per il trasferimento a tomba privata, ad altro cimitero, per affiancamento dei coniugi e dei conviventi more uxorio appartenenti alla stessa famiglia anagrafica o avvicinamento a parente deceduto, entro il 2° grado.
2. Le domande dovranno pervenire in carta legale, indirizzate al Responsabile Settore Tecnico indicando le generalità precise del defunto e la data del decesso.
3. La richiesta di traslazione dovrà essere inoltrata, tassativamente, **da tutti gli aventi diritto sulla salma che dovranno rilasciare il proprio recapito e numero telefonico.**
4. Le concessioni rilasciate per le salme traslate avranno durata unica cinquantennale, rinnovabile, decorrente dalla prima tumulazione.
5. L'apposizione di un'unica lastra per due loculi è consentita solo per l'affiancamento dei coniugi e riguarda loculi contigui in orizzontale privi di fascette di sostegno.
6. la somma versata all'atto della prima tumulazione costituisce titolo per la concessione della seconda tumulazione, con esclusione degli oneri della lastra di chiusura del colombario della prima tumulazione, se non riutilizzabile.

Gli oneri relativi alla traslazione si intendono a totale carico del richiedente, comprese le operazioni di risanamento del loculo lasciato libero. Il loculo liberatosi a seguito della traslazione rende libera l'Amministrazione Comunale per procedere ad una successiva e nuova assegnazione.

7. L'Amministrazione Comunale, con atto della giunta comunale, compatibilmente con la disponibilità dei colombari, si riserva di destinare fino ad un massimo di n° 10 loculi all'anno al fine di consentire la traslazione di salme posizionate nei loculi alti (terza e quarta fila) qualora ne sia stata fatta richiesta da parte di coniuge o convivente con difficoltà a deambulare o che soffrono di patologie che coinvolgono il sistema di controllo dell'equilibrio, per entrambi i casi in modo permanente, comprovate da presentazione di relazione/certificazione medica specialistica. Nell'arco dell'anno solare, la concessione per la traslazione di dette salme, sarà rilasciato secondo l'ordine di arrivo al protocollo. In generale non si eseguono traslazioni dal 1° maggio al 30 settembre come dall'art. 84 del Regolamento di Polizia Mortuaria del D.P.R. n. 285 del 10.09.1990.